

Accesso agli atti a prova di privacy

Un iter complesso per garantire la riservatezza degli interessati

Pagina a cura
di GIUSEPPE PENNISI

Trasparenza dell'attività amministrativa e tutela della riservatezza dei terzi: due esigenze sottolineate da diverse leggi (legge n. 241/90 e successive integrazioni; decreto legislativo n. 196/2003), che impegnano le scuole in questa prima fase di applicazione del nuovo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi. Le istituzioni scolastiche, in misura molto più consistente rispetto ad altre amministrazioni statali o locali, sono destinatarie di richieste di accesso ad atti amministrativi riguardanti o riferibili allo stesso richiedente, ma frequentemente ad altri soggetti che, in relazione alla domanda di accesso, assumono la posizione di controinteressati.

Si pensi alla richiesta di accesso agli atti con riguardo alla collocazione e ai punteggi attribuiti (per anzianità e servizi resi) nelle graduatorie interne di istituto ai dipendenti a tempo indeterminato (di ruolo); o con riguardo alla graduatoria e agli incarichi conferiti per aspiranti a supplenze, nel dubbio che non sia stato rispettato l'ordine di graduatoria; o le domande di accesso agli atti relativi a gare per l'acquisto e la fornitura di beni e servizi da parte di ditte le cui offerte siano scartate per valutazioni non riferite a economicità e convenienza.

Infine, le richieste di accesso agli atti avanzate dalle famiglie per aspetti attinenti alla valutazione degli alunni, o all'iscrizione e frequenza dei figli, allorché sussistano conflitti tra genitori (separati o divorziati).

■ QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELLA P.A.

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di esaudire la domanda di accesso che può essere avanzata in maniera informale come semplice richiesta di visura degli atti (specie se attinenti a un procedimento amministrativo che riguarda solo il richiedente) o in maniera formale con domanda scritta e motivata in relazione all'interesse (tutelato dalla legge) a ottenere copia degli atti e documenti, utilizzati o formati dall'amministrazione nell'ambito di un procedimento amministrativo che riguarda il richiedente (ed eventualmente anche altri).

Il diritto di accesso, mediante richiesta di visura o di copia di un atto, può essere esercitato da chiunque abbia un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso».

■ RICHIESTE DI ACCESSO E PROBLEMATICHE

L'amministrazione (nel nostro caso il dirigente scolastico) è tenuta, in relazione alla richiesta di accesso agli atti, a valutare la sussistenza del diritto esercitato dal richiedente mediante la domanda (in questo senso diventa essenziale la motivazione, non necessaria solo quando la posizione del richiedente sia immediatamente significativa di un interesse tutelato dalla legge).

L'indagine per l'accertamento del diritto all'accesso diventa più delicata allorché il documento oggetto della domanda si riferisca a un soggetto diverso dal richiedente e ne contenga dati personali o sensibili. Nell'ipotesi di contrasto, anche semplicemente potenziale, dell'interesse del richiedente con quello del controinteressato (una o più persone, che dall'esercizio del diritto vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza), l'amministrazione deve ispirare la propria azione al principio dell'imparzialità. La tutela della riservatezza non può incidere

e tanto meno conculcare il diritto alla difesa.

«Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici». La legge (n. 15, 11 febbraio 2005), contenente modifiche e integrazioni della disciplina di accesso ai documenti amministrativi, consente, a determinate condizioni e limiti, l'esercizio del diritto di accesso con riguardo a documenti idonei a rivelare dati sensibili (anche riguardanti condizioni di salute) e/o giudiziari.

«Nel caso di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile all'esercizio del diritto di difesa».

■ GLI ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il nuovo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi (dpr n. 184/06) stabilisce gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche (nel nostro caso, delle scuole) da osservare con riguardo a do-

mande di accesso riferite a documenti contenenti dati personali o sensibili riguardanti soggetti diversi dal richiedente.

Il dirigente scolastico, al quale è indirizzata la domanda di accesso, se individua soggetti controinteressati, deve inviare a questi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la copia della domanda.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso il termine per l'opposizione, ed esaminate le eccezioni eventualmente prospettate dal controinteressato, il dirigente decide se accogliere o rigettare la domanda, nel rispetto del principio di imparzialità che deve ispirare l'azione amministrativa.

Alle parti in contrasto (richiedente l'accesso e controinteressato) restano i mezzi di tutela previsti dalla legge. La valutazione delle diverse situazioni, spesso nuove specie in questa prima fase, è tuttavia compito tutt'altro che agevole. (riproduzione riservata)

Il quesito

ACCESSO ALLE DELIBERE DEL COLLEGIO DOCENTI

Alcuni genitori, e fra essi due facenti parte del consiglio di circolo, hanno chiesto copia dei verbali del collegio docenti. La richiesta è priva di motivazione, ma sostengono che la loro posizione di genitori li esime da ulteriore specificazione.

Inoltre, hanno chiesto la convocazione urgente del consiglio di circolo onde deliberare l'orario di funzionamento della scuola e quello del servizio. La richiesta reca solo la firma dei due rappresentanti che, pur essendo minoranza ed espressione di una sola delle componenti il consiglio, insistono, minacciando ricorsi e denunce.

Luigi Stabellini
Ascoli Piceno

Le delibere del collegio docenti non hanno lo stesso regime di pubblicità (affissione all'albo) di quelle del consiglio di istituto o di circolo. Infatti, costituiscono atti interni di organizzazione dell'attività didattica della scuola e, come tali, sono accessibili a richiesta motivata in ordine all'interesse che sottende alla domanda.

La richiesta di accesso non può riguardare (se non in via del tutto eccezionale) l'intero verbale e quindi le diverse questioni poste all'odg e trattate, ma esclusivamente quelle per le quali sussista un interesse all'accesso tutelato dalla legge. La generica richiesta di avere copia integrale del verbale (in quanto genitori), dunque, non rappresenta di per sé un atto meritevole di accoglimento.

Con riguardo al secondo quesito (riconvocazione del consiglio di circolo per nuova deliberazione), occorre osservare in linea di principio che una decisione già regolarmente assunta non può essere posta in discussione per il successivo ripensamento di una o di più componenti l'organismo collegiale.

Il principio che si applica in proposito «ne bis in idem» implica che solo la nullità (per irregolarità di procedura) della precedente deliberazione consente il riesame della questione. Nella fattispecie, dunque, non sussiste l'obbligo di convocazione del consiglio di circolo (per altro a richiesta di un numero di componenti inferiore a quello previsto dalla legge) e non sussiste nemmeno la possibilità di una nuova deliberazione sull'argomento proposto come oggetto dell'ordine del giorno della pretesa nuova riunione del consiglio.